Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 aprile 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Legislatura XXIX — Sessione 1934-37.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 3 maggio 1937-XV, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al

R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1431).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1627).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1651).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1680).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1681).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma (1683).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro per l'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » (1691).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1694).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 (1696).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle scuole italiane all'estero (1697).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città (1699).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona di Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1705).

13. Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1563).

14. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1559).

15. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1560).

16. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1561).

(1368)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 519.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione del R. decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ed è convalidato il decreto Reale 18 gennaio 1937-XV, n. 59, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 520.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri

ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 18 febbraio 1937-XV, n. 146, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1937-XV, n. 521.
Norme per gli ammassi della lana della produzione 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il mercato della lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutta la lana di produzione nazionale, di qualunque qualità e specie, a decorrere dalla tosa 1937, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.

L'obbligo di conferire la lana agli ammassi spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della lana.

E' data peraltro facoltà ai produttori di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il fabbisogno proprio, nella misura massima di kg. 2 per ogni persona di famiglia.

Art. 2.

I produttori conferiranno direttamente la lana agli ammassi.

E' data peraltro facoltà ai commercianti di provvedere, su richiesta dei produttori, alla raccolta della lana e al conferimento della medesima agli ammassi. In tal caso i commercianti corrisponderanno integralmente ai produttori, al momento della raccolta, il prezzo previsto dall'art. 7, detratte le spese di raccolta della lana nella misura massima di L. 1 per ogni chilogramma di lana sucida o saltata e meno L. 0,10 di cui all'art. 16.

La lana non conferita agli ammassi non può formare oggetto di atti di alienazione, tranne l'unico passaggio di proprietà consentito dal comma precedente.

Il Governo si riserva in ogni momento di requisire la lana ammassata.

Art. 3.

Le funzioni di Ente ammassatore a termini del presente decreto sono esercitate dai Consorzi agrari.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il Centro provinciale ammasso lana, di cui all'art. 12, ha facoltà di riconoscere la qualifica e le funzioni di Ente ammassatore anche ad altre associazioni ed enti agricoli legalmente costituiti che ne facciano domanda.

La gestione dell'ammasso sarà tenuta separata, con apposita e distinta contabilità, da quella dell'Ente ammassatore e sarà affidata ad un apposito Comitato, nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata ad un Ente ammassatore, non più tardi di sessanta giorni dalla tosa.

L'Ente ammassatore può consentire che la lana sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde a titolo di depositario della lana custodita.

Le quantità eventualmente non consegnate all'ammasso quale fabbisogno per il consumo diretto, e che successivamente risultassero esuberanti rispetto ai bisogni previsti, possono essere consegnate all'ammasso in qualsiasi momento.

Art. 5.

Al momento del conferimento della lana, l'Ente ammassatore rilascerà all'ammassante un bollettino di consegna contenente la indicazione della quantità, qualità e caratteristiche della lana conferita.

Il commerciante che abbia provveduto alla raccolta della lana ai sensi del comma 1° dell'art. 2 del presente decreto dovrà rilasciare al produttore apposita ricevuta contenente gli elementi sopra ricordati, nonchè la indicazione del prezzo pagato.

Tale ricevuta da formarsi in duplice esemplare dovrà essere esibita all'Ente ammassatore da parte del commerciante al momento del conferimento della relativa lana all'ammasso stesso.

L'Ente ammassatore risponde delle quantità di lana ricevuta in consegna, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e, infine, della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 6.

La lana ammassata sarà venduta dagli Enti ammassatori direttamente agli industriali, per la quantità destinata alla industria tessile secondo le disposizioni della Giunta delle lane di cui al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, e direttamente agli industriali lavatori e ai commercianti, per la quantità destinata ai materassi, sentite, ove occorra, le competenti Federazioni industriali e commerciali, in base all'apprezzamento di resa e classifica di cui all'art. 8, a prezzo non inferiore a quello previsto dal successivo art. 7. Detto prezzo è al netto delle spese di ammasso.

Art. 7.

Il prezzo base per la vendita della lana ammassata (base lavata a fondo) sarà determinato annualmente all'inizio della tosa dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, il Ministro per le corporazioni e con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, udite le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, e potrà essere variato con le medesime formalità.

Il prezzo base è riferito alla merce imballata, franco magazzino di consegna.

Al conferente, all'atto del conferimento, sarà corrisposto il prezzo base previsto dal presente articolo, dedotti due decimi che saranno ripartiti tra i conferenti in relazione alla quantità e qualità della lana conferita all'ammasso. non appena il rendiconto finale previsto dall'art. 15 avrà riportata la prescritta approvazione ministeriale.

Art. 8.

Presso ogni Centro provinciale ammasso lana, le operazioni di apprezzamento (rese e classifiche) della lana, sono eseguite da apposite Commissioni presiedute dal presidente del Centro e composte dal vice presidente del Centro e di tre esperti nominati: uno d'accordo tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; uno d'accordo tra la Giunta della lana e la Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri; uno nominato dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti tessili.

Gli esperti possono fare parte di più Commissioni di apprezzamento.

Art. 9.

La lana conferita all'ammasso rimane di proprietà dell'ammassante.

L'ammassante con il conferimento della lana attribuisce all'ammasso un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dal presente decreto.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sulla lana conferita all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'ammasso i loro eventuali diritti creditori.

Art. 10.

Gli Enti ammassatori, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per il pagamento previsto dall'art. 7 a favore dei conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi la lana ammassata.

Dette operazioni sono privilegiate sulla lana conferita all'ammasso e sul ricavo finale della vendita della medesima.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal comma 1 dell'art. 8 della legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario e successive modificazione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui all'articolo precedente vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 11.

Per le direttive di massima da seguire nell'ammasso della lana e per l'esame degli eventuali ricorsi contro l'operato dei Centri provinciali ammassi lana di cui al successivo art. 12, è istituita apposita Commissione nazionale ammassi lana così composta. presidente il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori; vice presidente il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due rappresentanti del Ministero delle corporazioni; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute; un rappresentante della Giunta della lana; un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori; un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali; un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari.

Art. 12.

Per l'esecuzione degli ammassi lana è costituito in ogni Provincia un Centro provinciale ammassi lana così composto:

il presidente della locale Unione fascista agricoltori, presidente; il segretario della locale Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, vice presidente; un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto tra gli esponenti dei Consorzi agrari. Assiste alle sedute del Centro l'ispettore agrario provinciale.

Art. 13.

I Centri provinciali ammassi lana sono alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, in caso di irregolare funzionamento potrà scioglierli nominando in loro vece un commissario ministeriale, che ne eserciterà le funzioni.

E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di ordinare la sostituzione di singoli membri dei Centri provinciali previa nuova designazione dell'organizzazione competente.

Spetta ai Centri provinciali di esercitare, per mezzo di un delegato scelto anche fuori del proprio seno, il controllo continuativo sulla gestione lana degli Enti ammassatori, con particolare riguardo alla regolare estinzione dei finanziamenti e all'esame dei conti in sede di ripartizione finale.

I Centri ammasso provinciali riferiranno immediatamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni loro osservazione sulla gestione predetta. Essi dovranno inoltre presentare al Ministero, ogni trimestre, una relazione sull'andamento contabile della gestione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di ispezionare ad ogni momento la gestione lana dell'Ente ammassatore.

Art. 14.

Al primo e al quindici di ogni mese i Centri provinciali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i movimenti complessivi di entrata e di uscita di lana verificatisi nella quindicina, e la rimanenza di lana alla fine della quindicina.

Art. 15.

Non appena esauriti, con la vendita della lana, gli ammassi della Provincia, e in ogni caso entro il 31 dicembre di ogni anno, i Centri provinciali ammasso lana provvederanno alla formazione di un rendiconto il quale servirà di base per la ripartizione finale del prezzo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non abbia riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

Dal prezzo da corrispondersi ai conferenti a' sensi dell'art. 7 sarà dedotta una quota non superiore a L. 0,10 per ogni chilogramma di lana allo stato naturale (sucida o saltata) da servire per le spese di funzionamento della Commissione nazionale, e da determinarsi annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

Chiunque non consegni la lana agli ammassi entro 60 giorni dalla tosa, o sottragga la lana alle destinazioni stabilite nelle disposizioni del presente decreto, ovvero prenda

parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni medesime, è punito con la pena dell'ammenda, la quale nei casi più gravi può estendersi fino al valore della lana a cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 384, *foglio* 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 522.

Trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di meglio adeguare il funzionamento degli Uffici dei Regi consiglieri e addetti commerciali all'estero alle attuali esigenze dei nostri Servizi commerciali all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni da corrispondere ai consiglieri ed addetti commerciali e quelli da corrispondere al personale di gruppo *B* di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, in servizio negli Uffici commerciali all'estero, sono rispettivamente stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B* vistate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e dal Ministro per le finanze.

Gli assegni medesimi sono aumentati delle percentuali indicate nelle predette tabelle *A* e *B* in rapporto alla categoria alla quale è assegnata ciascuna sede, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Gli assegni e le indennità previsti dalle tabelle di cui al primo comma sono al netto della riduzione del 12 per cento stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Le sedi degli Uffici commerciali all'estero sono classificate nelle tre categorie di cui all'annessa tabella *C* vistata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le finanze.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, potrà essere modificata l'assegnazione delle sedi alle categorie di cui al precedente comma.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze, potrà essere provveduto alla istituzione di nuovi Uffici commerciali, alla soppressione ed allo spostamento di sede degli Uffici medesimi.

Art. 3.

Ai consiglieri ed addetti commerciali titolari di Uffici commerciali all'estero può essere affidata la direzione di altri Uffici commerciali.

Il funzionario incaricato della direzione di più Uffici situati in Stati diversi all'estero, oltre al trattamento cui ha diritto nella sede principale, percepirà l'assegno supplementare per sedi multiple fissato dalla annessa tabella *A* per una sede in più e la metà dell'assegno anzidetto per ogni altra sede in più sino al massimo di tre oltre la sede principale, con la maggiorazione prevista per la categoria cui le altre sedi appartengono. Per la eventuale direzione di uffici in numero superiore a quello suindicato non è dovuto alcun assegno supplementare.

Il funzionario percepirà inoltre il rimborso del prezzo dei biglietti di viaggio con l'aumento dei due decimi, ridotto ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, esclusa qualsiasi indennità di missione per gli spostamenti dall'una all'altra sede.

Qualora l'Ufficio commerciale abbia sede in città diversa da quella della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare, il titolare avrà diritto ai tre quarti dell'assegno supplementare annuo per sedi multiple di cui al 2° comma del presente articolo, oltre al rimborso delle spese di viaggio da liquidarsi come al precedente comma.

Art. 4.

Agli assistenti addetti commerciali inviati in servizio presso gli Uffici commerciali all'estero gli assegni previsti dall'annessa tabella *A* saranno corrisposti nella misura seguente:

a) per metà, se in servizio alla sede dell'Ufficio commerciale;

b) per tre quinti, se in servizio nello stesso Stato, ma in sede diversa da quella in cui risiede il titolare degli Uffici commerciali;

c) per tre quarti, se in servizio in sede diversa da quella in cui risiede il titolare degli Uffici commerciali, situata in altro Stato;

d) per quattro quinti, se incaricato della reggenza di Ufficio commerciale ai sensi del 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656.

Agli assistenti addetti commerciali non può in alcun caso essere corrisposto l'assegno supplementare previsto dalla lettera *b*) della citata tabella *A*.

Art. 5.

L'assegno locale annuo e l'indennità di prima sistemazione di cui all'annessa tabella *A* sono maggiorati:

a) del quindici per cento per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente, e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del venti per cento per gli ammogliati, purchè non separati legalmente e con figli a carico.

Agli effetti della maggiorazione si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del quindici per cento spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili conviventi.

Art. 6.

In dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo l'emanazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1745, l'assegno locale, quello supplementare per sedi multiple e l'indennità di prima sistemazione previsti nei precedenti articoli possono essere maggiorati di percentuali che saranno determinate per i singoli Paesi con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 7.

Ai fini delle disposizioni del presente decreto s'intende per « assegno locale » quello previsto dall'art. 1, comprensivo degli eventuali aumenti percentuali, in relazione alle singole sedi, stabiliti in applicazione del precedente art. 6 e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'« assegno locale » con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia del funzionario ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero, chiamati per ragioni di servizio temporaneamente nel Regno o che vi siano trattenuti allo scadere del congedo, conservano per i primi dieci giorni il trattamento economico percepito all'estero escluso ogni diritto a diarie o indennità di missione. Trascorso il detto periodo l'assegno locale è ridotto alla metà.

Nei casi indicati nel comma precedente, compete inoltre il rimborso dei biglietti di viaggio con l'aumento dei due decimi, da ridurre ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i viaggi all'estero ed anche ai sensi del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, per i viaggi compiuti nel Regno.

Per le missioni nell'interno dello Stato dove ha sede l'Ufficio commerciale od in altro Stato all'estero, si applicano le disposizioni del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 6 del decreto stesso.

Per i viaggi compiuti nelle ore notturne è consentito l'uso del vagone letto, purchè il viaggio si compia per intero in territorio estero, ovvero da una stazione del Regno ad una all'estero o viceversa.

L'autorizzazione per compiere le missioni può essere data, oltre che dall'Amministrazione centrale, anche dal Capo della Missione presso la quale il funzionario è accreditato.

Art. 9.

Ai consiglieri ed addetti commerciali ed ai funzionari di gruppo *B* di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, destinati ad assumere servizio all'estero o trasferiti da uno ad altro Ufficio commerciale, oltre al rimborso del costo del viaggio con l'aumento di cui al 2° comma dell'articolo precedente, compete la indennità di sistemazione fissata rispettivamente dalle annesse tabelle *A* e *B*, maggiorata ai sensi del precedente art. 5 e dell'aumento percentuale stabilito per la categoria cui la sede appartiene.

L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento. Essa s'intende acquisita per una metà con l'assunzione in funzioni nella nuova sede e per l'altra metà allo scadere del secondo anno di residenza in quest'ultima.

Qualora, prima della scadenza del biennio, il funzionario venga trasferito ad altra sede all'estero, è trattenuta sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, la quota precedentemente non acquisita. La parte di indennità eventualmente non compensabile nel modo suindicato deve essere restituita all'Amministrazione.

Al funzionario all'estero chiamato prima della scadenza del biennio a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale la quota dell'indennità di sistemazione non acquisita verrà trattenuta, in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede.

L'indennità di sistemazione si considera completamente acquisita nel caso che un funzionario cessi comunque dal servizio.

Il funzionario destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la nuova residenza entro il termine prefissogli, è tenuto a restituire per intero la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la nuova residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'Amministrazione centrale o per causa di forza maggiore, ed il funzionario comprovi di aver già impiegata in tutto o in parte nelle spese di sistemazione l'indennità corrispostagli, l'Amministrazione centrale determinerà la quota d'indennità da considerare come acquisita; quota che non può comunque superare la metà dell'indennità percetta. In questo caso la parte dell'indennità rimasta da acquisire deve essere restituita dal funzionario.

Art. 10.

Ai funzionari degli Uffici commerciali all'estero chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, oppure collocati in aspettativa per motivi di salute od a riposo, viene corrisposto il rimborso del trasporto del mobilio e delle masserizie.

Nei casi considerati dal precedente comma compete il rimborso del prezzo dei biglietti di viaggio in prima classe — con l'aumento dei due decimi, soggetto alle riduzioni indicate nel secondo comma del precedente art. 8 — per il funzionario, per la moglie, per i figli a carico, nonchè il rimborso del biglietto di seconda classe per una persona di servizio, quando accompagni effettivamente bambini inferiori ai dieci anni d'età.

Compete inoltre il rimborso del prezzo del trasporto del bagaglio limitatamente a cento kg. per il funzionario ed a cinquanta kg. per ogni altra persona di cui al precedente comma.

Il costo dei biglietti di viaggio, il peso ed il prezzo dei bagagli e del mobilio ed il costo del trasporto relativo dovranno risultare da apposito documento rilasciato dalle agenzie incaricate.

I rimborsi di cui al presente articolo saranno effettuati al cambio del giorno in cui le spese hanno avuto luogo.

Tuttavia il rimborso del trasporto del mobilio e delle masserizie non può in ogni caso eccedere le misure seguenti:

lire diecimila per coloro che provengono da Paesi transoceanici;

lire settemila per coloro che provengono da altri Paesi esteri.

Per i funzionari con famiglia a carico residenti all'estero le misure anzidette sono aumentate di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai viaggi compiuti intieramente nel Regno, per i quali vigono le disposizioni generali del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 11.

Ai funzionari in servizio all'estero può essere concesso dall'Amministrazione centrale un congedo ordinario di un mese per ogni anno di servizio effettivo trascorso senza prendere congedo fino ad un massimo di tre mesi, qualora le esigenze di servizio lo consentano e previo nulla osta del Capo della Missione presso cui sono accreditati. Ove il congedo venga trascorso nel Regno sarà aumentato dei giorni indicati per ciascuna sede di provenienza dall'annessa tabella *D* vistata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le finanze.

Qualora si faccia uso dell'aereo il numero dei giorni da portare in aumento del congedo sarà pari ai giorni di effettiva durata del viaggio, in luogo di quello risultante dalla suindicata tabella *D*.

Durante i primi due mesi di congedo ordinario ed i giorni di viaggio di cui ai comma precedenti i funzionari medesimi conservano il trattamento di cui godono nella propria sede all'estero escluso l'assegno supplementare per sedi multiple. Per l'eventuale terzo mese di congedo ordinario l'assegno personale è ridotto ad un terzo.

Ove l'assenza del funzionario dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario che può spettargli, egli perde l'intiero assegno personale.

Art. 12.

Ai titolari ed ai reggenti degli Uffici commerciali all'estero per le spese di funzionamento dei rispettivi uffici verranno effettuate somministrazioni di fondi secondo le vigenti disposizioni in materia.

Sui fondi di cui al precedente comma graveranno le retribuzioni al personale all'estero non compreso nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, le spese per il fitto, quelle per la manutenzione, l'ammobigliamento, l'arredamento e la pulizia dei locali d'ufficio, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, quelle per la cancelleria, per i trasporti urbani, per l'acquisto di pubblicazioni e giornali e tutte quelle altre spese che siano autorizzate dall'Amministrazione centrale.

Per le spese sostenute dai funzionari di cui al 1° comma dell'art. 3 del presente decreto per indagini e ricerche statistiche e studi relativi ai mercati di Paesi diversi da quello in cui ha sede l'ufficio principale, sarà corrisposto, sui fondi di cui al 1° comma del presente articolo, un contributo che non potrà comunque eccedere la misura di lire tremila annue.

Art. 13.

Nessuna indennità può essere concessa a qualsiasi titolo ai personali contemplati nel presente decreto, in relazione o dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 14.

E' abrogata ogni disposizione contrastante col presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Nel caso in cui il trattamento economico previsto dai precedenti articoli importi aumenti inferiori al:

30 % per le sedi di 1ª e 2ª categoria per i funzionari coniugati con o senza prole;

20 % per le sedi di 1ª e 2ª categoria per i funzionari celibi;

20 % per le sedi di 3ª categoria per i funzionari coniugati con o senza prole;

15 % per le sedi di 3ª categoria per i funzionari celibi;

rispetto al trattamento goduto dal personale all'estero alla data di pubblicazione del presente decreto — escluso stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia — sarà corrisposta ai funzionari stessi a titolo di assegno personale una indennità integrativa pari alla differenza tra il trattamento stabilito dal presente decreto e quello risultante dall'applicazione dei predetti aumenti percentuali.

In ogni caso l'aumento di cui al precedente comma non potrà superare la percentuale di maggiorazione sul trattamento in atto che sarà stabilita con il decreto da emanarsi ai termini dell'art. 6 del presente provvedimento.

L'indennità integrativa di cui al precedente comma sarà corrisposta al personale che trovavasi all'estero anteriormente al 5 ottobre 1936.

Ai funzionari inviati all'estero posteriormente alla data anzidetta e sino a quella di pubblicazione del presente decreto, sarà conservata a titolo di assegno personale l'eventuale differenza tra il trattamento previsto dai precedenti articoli e quello goduto alla data di pubblicazione medesima.

Gli assegni personali previsti dal presente articolo cesseranno all'atto del trasferimento in altra sede.

Art. 16.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze, il personale non di ruolo incaricato della reggenza di Uffici commerciali all'estero alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, può essere confermato nelle attuali funzioni o incaricato della reggenza di altro Ufficio commerciale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il trattamento economico degli incaricati della reggenza di cui al precedente comma sarà pari ai quattro quinti dell'assegno annuo stabilito per la sede dell'Ufficio cui è preposto il reggente. Tuttavia qualora il trattamento medesimo risulti inferiore a quello goduto alla anzidetta data, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale.

Nei casi previsti dall'art. 8, primo comma, del presente decreto, la retribuzione mensile, dopo i primi dieci giorni di permanenza nel Regno, è ridotta alla metà.

Le retribuzioni dei reggenti graveranno sui fondi somministrati agli Uffici commerciali ai sensi del primo comma del precedente art. 12.

Art. 17.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno salvo le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 che hanno vigore dal 5 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, *foglio* 133. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Assegni ai consiglieri ed addetti commerciali in servizio negli Uffici commerciali all'estero.

I. — *Assegni continuativi*:

a) assegno locale annuo per le sedi di 3ª categoria, L. 70.000;

b) assegno supplementare annuo per sedi multiple, L. 3.600.

II. — *Assegno per una volta tanto*:

c) indennità di prima sistemazione, L. 12.000.

III. — *Aumenti percentuali degli assegni previsti dalle precedenti lettere* a), b), c):

per le sedi di 1ª categoria, 50 %;
per le sedi di 2ª categoria, 25 %.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *B*.

Assegni al personale di gruppo B in servizio negli Uffici commerciali all'estero.

I. — *Assegno continuativo*:

a) assegno locale annuo per le sedi di 3ª categoria, L. 22.000.

II. — *Assegno per una volta tanto*:

b) indennità di prima sistemazione pari ad un dodicesimo dell'assegno locale annuo.

III. — *Aumenti percentuali degli assegni previsti dalle precedenti lettere* a) e b):

per le sedi di 1ª categoria, 50 %;
per le sedi di 2ª categoria, 25 %.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *C*.

Uffici commerciali all'estero.

Sedi di 1ª categoria:

Berlino - Londra - Parigi - Washington.

Sedi di 2ª categoria:

Belgrado - Berna - Bruxelles - Bucarest - Budapest - Buenos Aires - Copenaghen - Istambul - L'Aja - Madrid - Mosca - Ottawa - Praga - Rio de Janeiro - Shanghai - Tokio - Varsavia - Vienna.

Sedi di 3ª categoria:

Atene - Cairo - Calcutta - Città del Capo - Lisbona - Melbourne - Messico - Oslo - Sofia - Stoccolma - Santiago

NOTE.

a) In sedi non eccedenti il numero di ventuna possono essere assegnati funzionari di cui al 1° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656.

b) In non più di quattro sedi, oltre quelle indicate alla precedente lettera *a*) possono essere destinati come reggenti funzionari di cui al 2° comma del citato articolo 8.

c) Nelle sedi di cui alla precedente lettera *a*) possono, in sostituzione dei funzionari nella lettera stessa indicati, essere assegnati reggenti di cui al 2° comma del medesimo articolo 8.

d) Le sedi abbinate non possono essere inferiori a quattro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *D*.

Giorni	Residenza	Giorni	Residenza
4	Atene	44	Melbourne
4	Belgrado	28	Messico
4	Berlino	8	Mosca
2	Berna	6	Oslo
4	Bruxelles	20	Ottawa
6	Bucarest	4	Parigi
4	Budapest	4	Praga
28	Buenos Aires	24	Rio de Janeiro
6	Cairo	44	Shanghai
34	Calcutta	4	Sofia
34	Città del Capo	6	Stoccolma
4	Copenaghen	44	Tokio
6	Istambul	34	Santiago
4	L'Aja	4	Varsavia
6	Lisbona	4	Vienna
4	Londra	18	Washington
6	Madrid		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 523.

Modificazioni al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni per combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Viste le leggi 20 marzo 1930, n. 206, e 5 febbraio 1934, n. 163;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alcune modificazioni al suddetto R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per la stampa e la propaganda, e con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, al Comitato centrale e ai Comitati provinciali di cui all'art. 2 del decreto stesso, per la disciplina dei prezzi delle merci nelle vendite all'ingrosso e al minuto, sono deferite rispettivamente:

al Comitato corporativo centrale;

ai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Quando il Comitato corporativo centrale è convocato in sede di esame dei prezzi, i Ministri che ne fanno parte possono farsi rappresentare da funzionari delle rispettive Amministrazioni, da loro designati. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alle riunioni rappresentanti di altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le Corporazioni, nell'ambito della rispettiva competenza, potranno essere chiamate ad esaminare i problemi dei prezzi relativi a determinate merci o servizi. Esse possono delegarne l'esame ai Comitati corporativi costituiti a norma dell'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163. I pareri espressi dalle Corporazioni o dai Comitati corporativi saranno comunicati al Comitato corporativo centrale.

Art. 3.

Il Comitato corporativo centrale potrà ammettere variazioni di prezzi che siano giustificate da effettivi aumenti verificatisi nei costi o da mutamenti avvenuti nelle condizioni del mercato.

Esso potrà anche, in determinati casi, autorizzare, con disposizioni di massima, i venditori a praticare aumenti di prezzo in ragione delle maggiorazioni di costo verificatesi per i singoli prodotti di un determinato settore e potrà fissare, ove creda necessario, i limiti massimi di tali aumenti.

Art. 4.

In caso di necessità ed urgenza, le facoltà e attribuzioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — ALFIERI — STARACE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 384, *foglio* 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 524.

Modificazioni al testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, che ha apportato modificazioni al suddetto testo unico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare nuove modificazioni alle norme relative alla organizzazione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, per meglio metterla in armonia con i compiti ad essi affidati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e con il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa assumono la denominazione di « Consigli provinciali delle corporazioni ».

Art. 2.

All'art. 9 del testo unico approvato con il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è sostituito il seguente:

« Art. 9. — Il Comitato di presidenza è composto del prefetto, presidente, del segretario federale del P. N. F., del vice presidente, dei presidenti e vice presidenti di sezione e di un rappresentante, in seno al Consiglio generale, delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

« Qualora detti rappresentanti in seno al Consiglio generale siano più di uno per ciascuna categoria, il prefetto determinerà quale di essi dovrà far parte del Comitato di presidenza.

« I presidenti delle sezioni sono nominati dal Ministro per le corporazioni su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato. Sono di diritto vice presidenti di sezione i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle rispettive categorie.

« Ove esista la Sezione marittima, funzioneranno da vice presidenti di questa i vice presidenti della Sezione industriale.

« Il Comitato di presidenza, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 23 del presente testo unico, ha anche i seguenti compiti:

provvedere all'accertamento, alla determinazione dei prezzi e al controllo di essi nell'ambito della Provincia, secondo le direttive dei competenti organi corporativi centrali;

svolgere azione, d'intesa con le Associazioni professionali, per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della Provincia;

pronunciarsi sulle questioni relative ai licenziamenti dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali. Contro la decisione del Comitato di presidenza a questo riguardo è data

facoltà di ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero delle corporazioni a termini del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 4 maggio 1933-XI.

« Il segretario federale del P. N. F. può — quando lo ravvisi opportuno — sottoporre all'esame del Comitato di presidenza, per le sue eventuali deliberazioni, determinate questioni che interessino la vita economica della Provincia ».

Art. 3.

Al testo unico approvato con il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono aggiunti i seguenti articoli 8-*bis* e 12-*bis*:

« Art. 8-*bis*. — Il segretario federale del P. N. F. fa parte di diritto del Consiglio generale ».

« Art. 12-*bis*. — In seno ai Consigli potranno essere costituite, di volta in volta, per la trattazione di singoli problemi o per l'esame di questioni che interessino categorie rappresentate in due o più sezioni, Commissioni corporative formate da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del P. N. F. nominato dal prefetto su designazione del segretario federale, e da esperti appartenenti alle categorie interessate, con composizione analoga a quella delle Corporazioni competenti nella materia.

« Tali Commissioni saranno costituite dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, con suo decreto che ne determinerà la composizione e i limiti di competenza.

« I presidenti delle Commissioni saranno nominati dal prefetto, che li sceglierà fra i presidenti delle sezioni.

« Le Commissioni corrisponderanno con le Corporazioni a mezzo del Ministero delle corporazioni, per gli argomenti di loro competenza o per quelli in esame presso le Corporazioni medesime ».

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in nuovo testo unico le disposizioni del presente decreto, con quelle del testo unico, approvato col R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e dal R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 235, coordinando in tale sede le disposizioni stesse.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — STARACE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 141. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione di aziende della « Società Veneta per l'industria degli zuccheri » nella Società anonima « Carburanti Cartura ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Viste le istanze presentate dalla Società an. « Carburanti Cartura » e dalla « Società Veneta per l'industria degli zuccheri », entrambe con sede in Padova, con la quale espongono un progetto di concentrazione nella prima Società dell'azienda per la produzione di alcool carburante della seconda Società;

Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentrazione nella Società an. « Carburanti Cartura » dell'azienda per la produzione di alcool carburante della « Società Veneta per l'industria degli zuccheri », rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni sociali che, per l'effettuazione della concentrazione, saranno adottate, le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre ivi richiamate, e, qualora vengano prese deliberazioni prevedute nell'art. 101 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni medesime ed è consentita contro di esse l'opposizione, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni stabilite nel Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Gazzettino » di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1370)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima « Fiat » e le Società anonime « Fonderie Fiat », « Stabilimenti grandi motori » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 marzo 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale la Soc. an. « Fiat » e le Società anonime « Fonderie Fiat », « Stabilimenti Grandi Motori », « Officine Meccaniche Autoveicoli Roma (O.M.A.R.) » e « Mobiliare ed Immobiliare Alta Italia » hanno esposto di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella « Fiat » delle altre Società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Soc. an. « Fiat » e le Società anonime « Fonderie Fiat », « Stabilimenti Grandi Motori », « Officine Meccaniche Autoveicoli

Roma (O.M.A.R.) », « Mobiliare ed Immobiliare Alta Italia », tutte con sede in Torino, mediante incorporazione nella prima delle altre Società, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « La Stampa » di Torino ed « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1937-XV.

Facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato durante la stagione estivo-autunnale 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311/3653/23 in data 1° aprile 1937-XV;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti e scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50%) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le modalità per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1349)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 11 gennaio 1937-XV, n. 279, concernente la dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Benevento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1937-XV, n. 68, al n. 5, ove è detto: « Piedimonte d'Alife » deve leggersi: « Alife ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 1937, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli olii di oliva.

(1379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 12 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Harold M. Granata vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1333)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	438439	52, 50	Lauro *Iolanda* fu Ugo, minore, sotto la p. p. della madre Rossi Anna ved. Lauro, dom. a Napoli, con usufr. vit. a Rossi Anna di Vincenzo ved. Lauro, dom. a Napoli.	Lauro *Iole* fu Ugo, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	1664	50 —	Forno *Maria* di Eligio, moglie di Sirio Enrico, dom. a Tomengo (Alessandria).	Forno *Maggiorina-Maria* di Eligio ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	212748	175 —	Baldaro *Costanza* fu Salvatore, moglie di Coccoli Ermenegildo, dom. a Catanzaro, con vincolo dotale.	Baldaro *Maria-Costanza* ecc. come contro.
Id.	303873	178, 50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Ottiglio-Monferrato, vincolata.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo ecc. come contro.
Id.	313896 319163 336465 362258 368010	45, 50 31, 50 21 — 35 — 17, 50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Ottiglio.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* ecc, come contro.
Id.	371692 427205	17, 50 21 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guasco* Carlo, *dom.* a Trino Vercellese.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guaschi* Carlo, dom. a Trino Vercellese.
Id.	456838	38, 50	Cressano *Vittoria fu Vellano Domenico*, moglie di Guaschi Carlo, dom. a Castel San Pietro Monferrato.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu *Vincenzo*, ecc. come contro.
Id.	469501 554638 681445 749606	17, 50 35 — 35 — 35 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. ad Ottiglio.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	2979 28827	35 — 17, 50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Gattinara.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, ecc. come contro.
Id.	51105	70 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guasti* Carlo, dom. in Gattinara.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guaschi* Carlo, dom. in Gattinara.
Id.	52224 63982 67112	70 — 42 — 35 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, moglie di Guaschi Carlo.
Id.	121803	52, 50	*Gressano Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	*Cressano Ida-Egreggia-Vittoria*, moglie di Guaschi Carlo.
Id.	133658 149976 167634 181571 198281 200652 210966 319413	35 — 52, 50 42 — 70 — 35 — 42 — 70 — 52, 50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	Cressano *Ida Egreggia-Vittoria*, moglie di Guaschi Carlo.
Id.	491915	385 —	Maruzzi Elisabetta di Francesco, in Minuti, dom a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo*, ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Maruzzi Elisabetta di Francesco, in Minuti, dom. a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonietta o Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa
Id. Cons. 3,50 % (1906)	340972 211578 768969	14 — 17, 50 3, 50	Pignataro *Giuseppe-Angelo* di Raffaele, dom. a Spezzano Albanese (Cosenza). Ipotecata quale procaccia postale.	Pignataro *Angiolino-Giuseppe*, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	273481	441 —	Lardinelli-Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto a favore di Lardinelli Becci Armando di Alessandro, dom. a Osimo (Ancona).	Lardinelli-Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, *minore, sotto la p. p. della madre Antonelli-Incalzi Addolorata-Bianca*, dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come contro.
Id.	416576	640, 50	Lardinelli Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre Antonelli Incalzi *Bianca*, dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come sopra.	Lardinelli Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre Antonelli Incalzi *Addolorata-Bianca*, dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	223374 510581	49 — 10, 50	Fiorentini *Corinna* fu Leopoldo, nubile, dom. a Livorno.	Fiorentini *Maria-Corinna* fu Leopoldo, nubile, dom. a Livorno.
Cons. 5 % (1861)	1375480	315 —	Fiorentini Felice chiamata Felicina fu Pietro, moglie di Fiorentini Ezio, dom. in Pietrasanta (Lucca), con usufr. vit. a favore di Fiorentini *Corinna* fu Leopoldo.	Fiorentini Felice chiamata Felicina fu Pietro, moglie di Fiorentini Ezio, dom. in Pietrasanta (Lucca), con usufr. vit. a favore di Fiorentini *Maria-Corinna* fu Leopoldo.
Cons. 3,50 % (1902)	34511	24, 50	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufrutto vitalizio a De Negri *Felicina* fu Agostino, dom. a Genova.	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufrutto vitalizio a De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, dom. a Genova.
Id.	34515	14 —	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufr. vit. congiuntamente e cumulativamente a De Negri Maria vulgo Maurina, *Felicina* e Marianna fu Agostino, dom. a Genova.	De Negri Prospero fu Filippo, dom a Camogli (Genova), con usufr. vit. congiuntamente e cumulativamente a De Negri Maria vulgo Maurina, *Bartolomea-Felice* e Marianna fu Agostino, dom. a Genova.
Rendita 3,50 % (1934)	292550	192, 50	Avitabile Anna di Alberto, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Napoli, con usufr. a Rossi Teresa fu Carmine, moglie di Lizza *Antonio*.	Avitabile Anna di Alberto, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Napoli, con usufr. a Rossi Teresa fu Carmine, moglie di Lizza *Daniele*.
Id.	292551	192, 50	Avitabile Teresa di Alberto ecc. come sopra, con usufr. come sopra.	Avitabile Teresa di Alberto ecc. come sopra, con usufr. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	376463	77 —	Marocco Ambrosina, Pierina, *Bonaldo* ed Anna-Maria di Cesare, minori, sotto la p. p. del padre, dom a Roma e figli nascituri dal medesimo e dalla di lui moglie Mora Bianca fu Luigi, con usufr. vit a favore di Sangalli Ambrosina fu Pietro, ved. Mora Luigi, dom. in Romano Lombardia.	Marocco Ambrosiana, Pierina, Luigi ed Anna-Maria di Cesare, ecc, come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	122563	822, 50	Pederzini Luigi fu *Medardo*, interdetto, sotto la tutela della madre Folli *Emma* fu Ottavio ved. Pederzini, dom. a Parma.	Pederzini Luigi fu *Luigi-Medardo*, interdetto sotto la tutela della madre Folli *Ennia* fu Ottavio ved. Pederzini, dom. a Parma.
Id.	399822	2450 —	Pottino *Eduardo* fu Gaetano, dom. in Palermo, con vincolo d'usufrutto.	Pottino *Carlo-Eduardo* fu Gaetano, dom. in Palermo, con vincolo d'usufrutto.
Cons. 3,50 % misto	944 945 1838 1839 2593 6558 9350 dal 2457 al 2465 dal 2266 al 2275	3, 50 3, 50 7 — 7 — 17, 50 35 — 70 — 350 — (ciascuna) 700 — (ciascuna)	Pottino *Eduardo* fu Gaetano, dom. a Petralia Soprana (Palermo).	Pottino *Carlo-Eduardo* fu Gaetano, domiciliato a Petralia Soprana (Palermo)
Redim. 3,50 % (1934)	400809	441 —	Modena *Laura* di Timoleone, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Modena *Maria-Laura* ecc. come contro.
Id.	162806	42 —	*Mungiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la p. p. della madre De Stefano *Rosalia* ved. *Mungiello* e moglie in seconde nozze di Bruno Pasquale, dom. a Solofra (Avellino).	*Mongiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la p p. della madre De Stefano *Rosolina* ved. *Mongiello*, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	82438	630 —	Napolitano *Michelina* fu Giuseppe, moglie di Gaetano di Giovine, dom. a Lucera (Foggia)	Napolitano *Maria-Michela* fu Giuseppe, ecc. come contro
Id.	82570	322 —	Napolitano *Michelina* fu Giuseppe, ecc. come sopra, con vincolo dotale.	Napolitano *Maria-Michela* fu Giuseppe, ecc. come sopra, con vincolo dotale
Cons. 3,50 % (1906)	242394	297,50	Cuneo Ernesta fu Felice, moglie di Ugazio *Ernesto* di Cristoforo Vincolata per dote.	Cuneo Ernesta fu Felice, moglie di Ugazio *Pietro-Ambrogio-Ernesto* fu Cristoforo. Vincolata per dote
Id.	241287	175 —	Rivetti *Mario* di Ottavio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Biella (Novara)	Rivetti *Benedetto-Battista-Mario* di Ottavio, ecc. come contro
Id.	241288	175 —	Rivetti *Benedetto* di Ottavio, ecc. come sopra.	Rivetti *Benedetto-Maria-Carlo* di Ottavio, ecc. come sopra
Id.	270852 273335 427018	45,50 59,50 350 —	Rivetti *Mario* e *Benedetto* di Ottavio, ecc. come sopra.	Rivetti *Benedetto-Battista-Mario* e *Benedetto-Maria-Carlo*, ecc. come sopra.
Obbl. ferr. 3,50 %	30951	90 —	Magliana *Pietro* fu Andrea, dom. in Torino.	Magliana *Stefano Pietro* fu Andrea, dom. in Torino.
Cert. di credito all'ord. 5 %	2303	425 —	Agati *Chiari Lina* fu *Luigi*, dom. a Milano.	Agati *Giuseppina-Angiolina-Carolina fu Francesco, moglie di Chiari Giuseppe* dom. a Milano
Redim. 3,50 % (1934)	18034	402,50	Breda Enrichetta di Ernesto, *nubile*, dom. a Turrivalignani (Chieti).	Breda Enrichetta di Ernesto, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Turrivalignani (Chieti).
Id.	106219	595 —	Abate Lucietta fu Giuseppe, moglie di Ruggiero *Antonio* dom. in S. Vito dei Normanni (Lecce), vincolata.	Abate Lucietta fu Giuseppe, moglie di Ruggiero *Vito-Antonio* dom. in S. Vito dei Normanni (Lecce), vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 95

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 439 — Data: 6 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Orabona Beatrice fu Paolo — Titoli del debito pubblico: certif. red 3,50 (1934), capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2086 — Data: 4 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: certif. cons. 3,50, rendita L. 283,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 14 settembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Catania — Intestazione: Tropea Filippo di Antonino — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle rendita 5 %, rendita L. 45.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 18 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria di Parma — Intestazione: Leoni Rosetta di Secondo — Titoli del Debito pubblico: titoli prest. del littorio, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 30 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ginnasi Regilinda fu Roberto — Titoli del Debito pubblico: 4 titoli prest. del littorio, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 14 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Bianco Giuseppe di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle del cons. 5 %, capitale L. 2000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale POTENZA.

(1209)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 29.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	114268	250 —	*Borra* Adele fu Severino, dom. a Canale (Cuneo).	*Do* Adele fu Severino, *minore, sotto la p. p. della madre Borra Clotilde* dom. a Canale (Cuneo)
Redim. 3,50 % (1934)	54118	189 —	*Catazza* Giovanni ed Enrico fu Salvatore, minori, sotto la tutela di *Catazza* Giovanni fu Alfonso e *Catazza* Carmela, Alfonso a Maria fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Petti Maria-Luigia fu Andrea, ved. di *Catazza* Salvatore dom. a Mercato S. Severino (Salerno), eredi indivisi del loro padre.	*Catazzo* Giovanni ed Enrico fu Salvatore, minori sotto la tutela di *Catazzo* Giovanni fu Alfonso e *Catazzo* Carmela, Alfonso e Maria fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Petti Maria-Luigia fu Andrea, ved. di *Catazzo* Salvatore, dom a Mercato San Severino (Salerno) eredi indivisi del loro padre.
id.	250571	59,50	Buffa *Onorina* fu Stefano, moglie di *Rapelli* Giuseppe, dom. a Taggia (Imperia) vincolata per dote.	Buffa *Maria-Scolastica-Onorina* fu Stefano, moglie di *Rapetti* Giuseppe, dom. a Taggia (Imperia), vincolata per dote.
id.	273463	798 —	Longo *Antonio*, *Valeriano* e Giuseppe fu Cosimo, minori, sotto la p. p. della madre Cavallo Debora, dom. a Mesagne (Brindisi.	Longo *Valeriano-Antonio* e Giuseppe, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	47763	1.000 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, assente, rappresentato dal curatore speciale Piccinini Enea fu Giovanni, dom. in Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, ecc. come contro.
id.	8980	775 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, presunto assente, sotto la curatela di Berni Archinto fu Giovanni, dom. a Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, ecc. come contro.
id.	8983	200 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, dom. a Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, dom. a Mantova.
id. id. id. id. id.	168410 187635 205135 214911 303783	1.407 — 1.858,50 854 — 381,50 7.588 —	Opera Pia Monte Romanelli, amministrata dalla Congr. di Carità di Monopoli (Bari), con usufr. vit. a Palmitessa *Domenico*, Cosimo ed Aurelia fu Giacomo, congiuntamente e cumulativamente, dom. in Monopoli.	Opera Pia Monte Romanelli, amministrata dalla Congr di Carità di Monopoli (Bari), con usufr. vit. a Palmitessa *Paolo-Domenico*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	777351 794245	154 — 98 —	Bisogni Mario di *Francesco-Giuseppe*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni Mario di *Giuseppe-Francesco-Maria*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	11943	77 —	Bauti Ines fu Quinto, minore, sotto la p. p. della madre Cecchini *Maria* di Pietro, ved. di Bauti Quinto, dom. a Fucecchio (Firenze).	Bauti Ines fu Quinto, minore, sotto la p. p. della madre Cecchini *Giovanna*, ecc. come contro.
id.	11944	77 —	Bauti Quinta fu Quinto, minore, ecc., come sopra.	Bauti Quinta fu Quinto, minore, ecc., come sopra.
id.	11945	3,50	Bauti Ines e Quinta fu Quinto, minori ecc. come sopra.	Bauti Ines e Quinta fu Quinto, minori ecc. come sopra.
id.	182786	3.405,50	*Capelli* Cecilia fu Antonio, moglie di Capello Luigi, dom. a Torino, vincolata per dote.	*Cappelli* Cecilia ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	17097	301 —	Del Buffalo Valle marchesa *Luisa* fu marchese Pio, minore, sotto la tutela del principe Filippo-Andrea Doria Pamphili, dom. a Roma.	Del Buffalo Valle marchesa *Maria-Luisa*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	214271	2.634,50	Chiavegatti Bruno e Renato fu *Antonio-Antenore*, minori, sotto la p. p. della madre Drovandi Annita di Angelo, ved. Chiavegatti dom. in Ostiglia (Mantova).	Chiavegatti Bruno e Renato fu *Antenore*, ecc. come contro.
id.	214272	535,50	Intestazione come sopra con usufr. vit. a favore di Drovandi Annita di Angelo, vedova Chiavegatti, dom. in Ostiglia (Mantova).	Come sopra, con usufr. vit. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	202799	189 —	*Pedecino* Maria fu Pietro, minore, sotto la tutela di Carlucci Riccardo dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Maria, ecc. come contro.
id.	372307	3.041,50	*Spatafora Maria* fu Michele, ved. *Silvestre* dom. a Palermo. Ipotecata a favore di Bonanno Francesco di Giuseppe, di *Silvestre* Rocco fu Rocco; di Butera Luigi fu Luigi; di Giordano Michele fu Salvatore; *Simone* Gaetano fu Antonino; Butera Francesco fu Francesco; Giammona Concettina in Drogo Francesco e Gueli Vincenzina in Accardi Ercole g. atto 27 febbraio 1927 f.to N. Scimena.	*Spadafora Maria-Concetta* fu Michele, ved. *Silvestri* dom. a Palermo. Ipotecata a favore di Bonanno Francesco di Giuseppe; di *Silvestri* Rocco fu Rocco; di Butera Luigi fu Luigi; di Giordano Michele fu Salvatore; *Scimone*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	697673 683400	70 — 350 —	Nicolazzi *Lucia* di Francesco, nubile, dom. in Torino.	Nicolazzi *Angela-Maria-Lucia* di Francesco, nubile, dom. in Torino.
id.	143867	105 —	Grassa Francesca fu Gaetano moglie di *Pipe Adonio* dom. in Mazzara del Vallo (Trapani).	Grassa Francesca fu Gaetano moglie di *Pipi Antonio*, dom. in Mazzara del Vallo (Trapani).
Redim. 3,50 % (1934	25978	28 —	Francalanci *Giovanni* fu Francesco-Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Poggi Giuseppina fu Giovanni, ved. Francalanci, dom. a Nervi (Genova).	Francalanci *Vespasiano-Giovanni* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	473134	70 —	*Giannantonio Tito* fu Francesco, dom. a Reggio Emilia. Ipotecata.	*Di Giovannantonio Errico-Tito* fu Francesco, dom. a Reggio Emilia. Ipotecata.
id.	477796	7 —	*Giannantonio Tito* fu Francesco, dom. a Correggio (Reggio Emilia). Ipotecata.	*Di Giovannantonio Errico-Tito* fu Francesco, dom. a Correggio (Reggio Emilia). Ipotecata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1073)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.